

fatte, ma considerato che le difficoltà della commutazione venivano non da questi due criteri, bensì da quello del coacervo che essa ha escluso, ha però conservato questi due altri criteri perchè sono chiari e sono evidenti; ed è certo che per ogni ragione di equità non si può cercare un criterio più o meno congetturale della commutazione se non in difetto di un criterio certo.

Quindi la Commissione riterrebbe il suo articolo 3.

COCO. Desiderando che si passi presto alla votazione di questa legge, faccio qualunque sacrificio, e quindi ritiro il mio emendamento.

SANGUINETTI. Mi pare che tutta la dizione di questo articolo dovrebbe essere riformata perchè almeno la disposizione ne fosse chiara ed esplicita.

Così per esempio si dice: « La commutazione delle prestazioni in canone sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi. »

Ora qui che cosa s'intende per fitto?

S'intende una somma di denaro?

Se così è, tanto vale il dire che la prestazione sarà eguale alla somma che si paga per il fitto e allora la cosa sarebbe più chiara.

È evidente, io dico, che se la prestazione è un fitto, se questo fitto è dato in danaro, sarebbe meglio dire addirittura che il canone è uguale al fitto che si paga.

Ma andiamo avanti; si dice: *o si sia pagato, o su quello*; questo deve essere un errore di stampa, credo che invece di *su quello* si dovrebbe dire *quella*... sulla base dell'interesse calcolato al 6 per 100, del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

Adunque, ogni qualvolta c'è stata vendita od affitto si prende per base l'interesse; ma quest'interesse, io dico anche, se è un interesse dato in danaro, si deve ritenere che il canone annuo deve essere uguale all'interesse.

Così stando adunque le cose vorrei pregare la Commissione che passando intanto alla discussione degli altri articoli volesse riformare questo in un modo più chiaro.

BONGHI, relatore. La Commissione ha fatto quello che ha potuto; se l'onorevole Sanguinetti ha una redazione migliore la proponga; vedrà, provandovisi, che non vi riesce; giacchè quelle cose ch'egli dice l'una dopo l'altra, bisogna dirle insieme. A noi pare che la redazione dica quello che egli dice, perciò non crediamo sia il caso di riformarla.

BRUNETTI. Sebbene io sia contrario a questa legge, pure debbo quasi per obbligo di coscienza convenire che quest'articolo terzo non potrebbe esse reredatto con più precisione.

L'onorevole Sanguinetti ha fatto delle osservazioni degne del suo sottilissimo ingegno; ma io sarei quasi a pregarlo che desistesse dalla sua proposta perchè il tempo è breve, e conviene in qualche modo provvedere; è meglio qualche cosa che nulla per quelle provincie che sono ancora in preda al feudalismo.

Io per conto mio ho ritirato gli emendamenti che avevo proposto, ed eran tanti quasi quanti gli articoli, perchè preferisco che si faccia qualche cosa; prego il signor Sanguinetti a far lo stesso.

SANGUINETTI. Io non voglio intralciare la discussione; se ho fatto quest'osservazione si è perchè credeva che fosse necessario rendere più chiara la locuzione di quest'articolo. Del resto se piace alla Commissione di tenere l'articolo come sta, per me non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Postochè l'onorevole Sanguinetti ha ritirato la sua proposta, non resta che mettere ai voti l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

« Art. 4. Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione del canone il reddito imponibile catastale attuale del fondo su cui grava la prestazione, aumentato della metà.

« I canone sarà stabilito in quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria, col prodotto del fondo. »

SANGUINETTI. Io propongo la soppressione di quelle parole: *aumento della metà*.

L'articolo dice:

« Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione del canone il diritto imponibile catastale attuale del fondo su cui grava la prestazione, aumento della metà. »

Or bene il reddito imponibile del catasto rappresenta il reddito del fondo... (*No! no!*) almeno deve rappresentarlo, perchè, quando si fa il catasto, si fa in modo che l'estimo catastale rappresenti il provento del fondo su cui poi lo Stato mette un'imposta.

Ora io dico: perchè non volete che questa sia la base per lo svincolo di questi fondi? Giacchè qui si tratta di diritti feudali, dirò che mi pare si voglia fare una parte un po' troppo larga ai feudatari.

Diffatti, per me l'estimo catastale rappresenta il reddito del fondo. Se voi l'aumentate della metà, che cosa fate? Andate, per così dire, a far godere al feudatario il progresso del valore che ebbe il fondo.

Io capisco che un fondo attualmente renda più di quello che sia il suo reddito catastale, ma non comprendo che questo aumento debba andare a profitto dei proprietari delle decime. Io credo che quest'aumento debba ricadere a vantaggio di quelli che hanno accresciuto il prodotto del fondo. Se il reddito del medesimo fosse stato conservato nello stato in cui era al tempo in cui la decima fu istituita, non si proporrebbe al certo un aumento al disopra del reddito imponibile catastale.

Io pregherei quindi la Commissione a volermi dire il perchè di quest'aumento.

CEPOLLA. Risponderò brevemente alle difficoltà mosse dall'onorevole Sanguinetti.

La Commissione ebbe a guida direttrice nella disamina di questo progetto di legge il principio che in ogni modo la giustizia dovuta ai possessori dei fondi sottoposti a decime di origine feudale coi diritti che